

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 12 del 28 Aprile 2023

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA - Pubblicate le nuove specifiche tecniche in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2022 - Approvazione del Modulo TE	2
2. CAMERE DI COMMERCIO - Autorizzato l'aumento diversificato del diritto annuale.....	2
3. CARTE TACHIGRAFE - Fissate le nuove modalità di omologazione dei tachigrafi e delle carte tachigrafe - Fissati i requisiti richiesti per i Centri tecnici - I compiti delle Camere di Commercio.....	3
4. AGGIORNATI I RAGGRUPPAMENTI DEI RAEE - Sostituito l'Allegato 1 del D.M. n. 185/2007	4
5. L. N. 41/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 13/2023 - "Decreto PNRR".....	5
6. D.L. N. 44/2023 - Approvate le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione	6
7. LE SCADENZE AMBIENTALI PER IL MESE DI APRILE	7
7.1. <i>DICHIARAZIONE RAEE - Comunicazione annuale entro il 2 maggio</i>	8
7.2. <i>ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il 2 maggio - Da effettuare solo in modalità telematica</i>	8
7.3. <i>EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) - PIANO GESTIONE SOLVENTI - Da presentare entro il prossimo 2 maggio</i>	9
7.4. <i>EMISSIONI INQUINANTI - DICHIARAZIONE E-PRTR 2021 - Trasmissione dati entro il 2 maggio</i>	10
7.5. <i>ENERGY MANAGER - Comunicazione della nomina entro il prossimo 2 maggio</i>	10
8. COOPERATIVE - Fissati i criteri di assegnazione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezioni straordinarie - Fissate le regole per l'accesso all'Elenco degli ispettori	12
9. CODICE DEGLI APPALTI - L'imposta di bollo sul contratto sarà modulata sulla base di scaglioni in proporzione al valore dello stesso e non alla dimensione cartolare.....	12
10. LOTTA AL LAVORO SOMMERSO - Nasce il Comitato Nazionale - Adottati due nuovi decreti	13
11. TERZO SETTORE - In arrivo la piattaforma per richiedere il contributo energia	14
12. RAS - REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Pubblicato il nuovo regolamento	14
13. CERTIFICAZIONE SOA - Le regole per la fruizione dei bonus edilizi - I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate	16
14. CONCESSIONI BALNEARI - NON POSSONO ESSERE RINNOVATE AUTOMATICAMENTE - Arrivata la sentenza della Corte di Giustizia UE - I colpevoli ritardi della nostra politica.....	17
15. IMPIANTI AGRIVOLTAICI - Gli incentivi in un decreto del Ministero dell'Ambiente - Pubblicate le Linee Guida.....	18
16. TRANSIZIONE ECOLOGICA ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI - Stanziati 20 milioni di euro - Proposte dal prossimo 11 maggio.....	19
17. INCENTIVI ALLA FILIERA DELLA CERAMICA E DEL VETRO ARTISTICO DI MURANO PER L'ANNO 2023 - Domande a partire dal 22 aprile.....	20
18. RAEE - Bando 2023 per l'erogazione di contributi economici per l'implementazione dei centri di raccolta comunali - Domande entro il prossimo 5 maggio.....	21

19. RAEE - Bando per l'assegnazione di risorse economiche alla distribuzione - Domande entro il prossimo 30 giugno	21
20. BONUS VISTA - Fissati criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo - Piattaforma aperta dal prossimo 5 maggio	22
21. BONUS TENDE DA SOLE 2023 - Beneficiari e requisiti	23
22. AGENZIA DELLE ENTRATE - Semplificato l'iter per richiedere e ottenere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi online.....	24
23. GREEN DEAL - Sovvenzioni fino a 20 milioni per la produzione di idrogeno rinnovabile	24
24. SUPERBONUS - Dossier della Camera aggiornato al decreto cessioni.....	25
25. AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTROLLO AUTOMATICO E FORMALE - Ampliamento dei piani di rateazione - Pronto il nuovo servizio di calcolo.....	25
26. GOLDEN POWER - SISTEMI DI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - Evoluzione del quadro normativo e profili operativi - Circolare di ASSONIME	26
27. VIVERE IN CONDOMINIO - Casi e risposte pratiche - La guida del Notariato e ANACI	26
28. IL GARANTE PRIVACY SU PUBBLICITA' INGANNEVOLE, SITI WEB DELLA P.A. E ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI	27
30. CODICE FISCALE PER STRANIERI - Dall'Agenzia delle entrate una mini guida in 17 lingue.....	28
31. "VALE LA PENA" - Il direttore dell'Agenzia delle entrate spiega il fisco in diretta web	28
32. CORTE DI CASSAZIONE - Legittimo il licenziamento per chi si fa timbrare il badge dal collega ...	29
Altre notizie in breve	29
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	31

1. COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA - Pubblicate le nuove specifiche tecniche in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2022 – Approvazione del Modulo TE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, il **decreto direttoriale 12 aprile 2023** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che **approva le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa**.

Il decreto, **emanato in attuazione degli articoli 3 e 4 del decreto 11 marzo 2022, n. 55** (recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»), apporta **modifiche al tracciato b95_fd70** per l'introduzione del **nuovo modulo TE** da utilizzare per la comunicazione della titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private e di trust o istituti giuridici affini.

In sostanza, con il presente decreto:

- sono state **approvate le modifiche alle specifiche tecniche** di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto direttoriale 6 luglio 2022, elencate nell'allegato A al presente decreto;
- è stato **approvato l'«appunto 1685/A - istruzioni modulo TE»**, che aggiorna la circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016 e che ne costituisce parte integrante.

Le presenti specifiche tecniche **acquisteranno efficacia** con decorrenza da quanto sarà previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, che dovrà attestare l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

A partire da tale data non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 12 aprile 2023, cliccare QUI.](#)

2. CAMERE DI COMMERCIO - Autorizzato l'aumento diversificato del diritto annuale

In data 17 aprile 2023, sono stati pubblicati, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, due decreti che interessano le Camere di Commercio:

- Il **decreto 23 febbraio 2023** con il quale si autorizza, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, **per gli anni 2023, 2024 e 2025** e per 67 Camere di commercio indicate nell'allegato "A", l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali;
- il **decreto 28 febbraio 2023** con il quale viene autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, **per gli anni 2022, 2023 e 2024, l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per** il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall'Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 1371/A12 del 29 marzo 2022 e nota n. 391 del 30 gennaio 2023.
L'incremento riguarda le Camere di Commercio di **Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 123 febbraio 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco delle Camere di Commercio autorizzate, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 28 febbraio 2023, cliccare QUI.](#)

3. CARTE TACHIGRAFE - Fissate le nuove modalità di omologazione dei tachigrafi e delle carte tachigrafiche - Fissati i requisiti richiesti per i Centri tecnici - I compiti delle Camere di Commercio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, il **Decreto 23 febbraio 2023**: recante **"Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361"**.

Il presente decreto - **in vigore dal 6 maggio 2023** - disciplina:

- le **modalità di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche**, installati sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada, nonché
- i **requisiti che i Centri tecnici** devono possedere per l'installazione, l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi intelligenti e il controllo periodico, la calibratura e la riparazione dei tachigrafi digitali e analogici.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in quanto autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dei Centri tecnici, delega alle Camere di Commercio l'esecuzione dei seguenti compiti e funzioni:

- l'attività ispettiva finalizzata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero;
- il rinnovo dell'autorizzazione e dei provvedimenti conseguenti;
- l'attività di sorveglianza (art. 3).

L'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente e delle carte tachigrafiche è rilasciata dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Possono essere autorizzati ad operare quali Centri tecnici per l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti i seguenti soggetti:

- i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
- i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo;
- i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
- le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o mecatronico (art. 5).

Le **istanze di nuova autorizzazione** come Centri tecnici devono essere presentate per le attività sui tachigrafi digitali di ogni generazione e, eventualmente, possono ricomprendere anche le attività sui tachigrafi analogici.

L'istanza di autorizzazione ad operare come Centro tecnico è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata, con modalità telematica, al Ministero delle imprese e del made in Italy per il tramite della Camera di Commercio competente per territorio (art. 8).

Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni, estensioni e variazioni devono essere presentate avvalendosi della **modulistica predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy**, resa disponibile mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale (art. 22).

I Centri tecnici che hanno ottenuto l'estensione della propria attività agli **interventi tecnici sui tachigrafi digitali e intelligenti**, dovranno annotare giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, da tenersi con strumenti informatici, redatto in conformità a quanto specificato nel paragrafo 5 dell'Allegato 1.

I Centri tecnici che **operano sui tachigrafi analogici** dovranno annotare giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, vidimato dall'ufficio metrico della Camera di Commercio competente per territorio (art. 15).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6 maggio 2023) sono abrogati:

- a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007;
- b) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 1979;
- c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 225 del 16 maggio 1987.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. AGGIORNATI I RAGGRUPPAMENTI DEI RAEE - Sostituito l'Allegato 1 del D.M. n. 185/2007

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, il **Decreto interministeriale 20 febbraio 2023, n. 40**, recante "**Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185**".

Ritenuta, pertanto, la necessità di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto, il decreto – che **entra in vigore il prossimo 5 maggio** - provvede a **sostituire l'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con l'Allegato 1 al presente decreto.**

L'allegato riporta i **raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come segue:

- **Raggruppamento 1** - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi;
- **Raggruppamento 2** - Altri grandi bianchi;
- **Raggruppamento 3** - TV e Monitor;
- **Raggruppamento 4** - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro;
- **Raggruppamento 4** - Sezione A "pannelli fotovoltaici";
- **Raggruppamento 5** - Sorgenti luminose.

Nell'indicare come i Centri di raccolta devono raggruppare i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel nuovo allegato si specifica che «*indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i **codici EER** dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*».

Si segnala, infine, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un comunicato del 21 aprile scorso, **segnala un refuso nell'Allegato 1 al citato decreto**: il "Raggruppamento 2" include erroneamente il paragrafo "4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49".

Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel "Raggruppamento 4".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. L. N. 41/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 13/2023 - "Decreto PNRR"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, la **Legge 21 aprile 2023, n. 41**: recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative**".

Il provvedimento - **in vigore dal 22 aprile 2023** - consta di **75 articoli** (erano 58 nel decreto-legge) suddivisi in **quattro Parti**:

- **Parte I** - Governance per il PNRR e il PNC (artt. 1 - 7-ter);
- **Parte II** - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 8 – 49-bis);
- **Parte III** - Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune (artt. 50 – 55);
- **Parte IV** - Disposizioni finali (artt. 56 – 58).

Nel dettaglio, tra i vari articoli segnaliamo i seguenti:

- l'**articolo 2** che istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una **Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio**, disciplinandone funzioni e composizione;
- l'**articolo 3** che introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla L. n. 108/2021 in materia di **poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore** di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale;
- l'**articolo 4** che **anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023** la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti.
- L'**articolo 4-bis** reca disposizioni in materia di riduzione dei **tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**;
- l'**articolo 5** che dispone l'acquisizione di tutti i dati necessari per i **controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR**, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali);
- l'**articolo 6** che reca disposizioni finalizzate a **semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR**;
- l'**articolo 7-bis** che introduce alcune precisioni relativamente alle **disposizioni in materia di revisione dei prezzi**;
- l'**articolo 7-ter** che prevede l'applicazione dello **svincolo progressivo della garanzia definitiva**, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto;
- l'**articolo 14** che introduce una serie di misure di **semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici** relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

- l'**articolo 17** che introduce una serie di disposizioni in materia di **accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza**, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- l'**articolo 20** che, al fine di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino **beni culturali e paesaggistici**, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;
- l'**articolo 29** che reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a **fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico**, in coerenza con gli obiettivi del PNRR;
- l'**articolo 32** che interviene in materia di **semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari** oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri);
- l'**articolo 46** che, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i **lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica** e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione;
- l'**articolo 47** reca disposizioni in materia di **impianti alimentati da fonti rinnovabili**;
- L'**articolo 49** introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di **impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili**;
- L'**articolo 50** dispone la **soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale**, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con un apposito D.P.C.M.. Viene conseguentemente **soppresso il "Nucleo di verifica e controllo" (NUVEC)**, le cui funzioni sono trasferite al "Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione" (NUVAP), che viene ridenominato "**Nucleo per le politiche di coesione**" (NUPC) e anch'esso disciplinato con un apposito D.P.C.M.;
- l'**articolo 54** che dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'**Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027** e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
- l'**articolo 55** che **istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù** - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 13/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6. D.L. N. 44/2023 - Approvate le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023, il **Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44**: recante "**Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**".

In particolare il decreto interviene al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il **potenziamento delle proprie strutture**, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

Il testo **innalza al 12%, fino al 31 dicembre 2026**, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il PNRR.

Come già previsto, anche in base agli stanziamenti effettuati con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Legge di bilancio per il 2022*), saranno incrementate:

- le dotazioni organiche delle **amministrazioni centrali**, dando termine al 30 giugno per la conseguente riorganizzazione delle strutture e con la previsione delle relative procedure di assunzione del personale;
- le dotazioni organiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo delle Capitanerie di porto, dei Vigili del fuoco, del personale militare e di polizia e si prevede l'istituzione e la disciplina della carriera dei medici nel Corpo di Polizia Penitenziaria.

E' stato inoltre istituito l'**Osservatorio nazionale del lavoro pubblico**, con abrogazione dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e della Commissione tecnica per la performance.

Sono state previste inoltre specifiche disposizioni in relazione al trattamento accessorio per la valorizzazione del **personale degli enti di ricerca** ed è stata introdotta infine, una disposizione che riguarda titoli preferenziali per la qualifica di agente ed ispettore fitosanitario.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

7. LE SCADENZE AMBIENTALI PER IL MESE DI APRILE

Come tutti gli anni, nel corso dei **mesi di marzo, aprile e maggio** molte aziende sono chiamate a far fronte a **diversi adempimenti in materia ambientale**.

Di seguito riepiloghiamo alcune delle principali scadenze che riguardano il mese di **aprile 2023**.

Considerato che quest'anno il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è considerato giorno festivo, le scadenze del 30 aprile slittano tutte al 2 maggio 2023.

Dichiarazione periodica CONAI - 20 aprile 2023

Per le aziende aventi l'obbligo di presentare la **dichiarazione periodica CONAI** con periodicità mensile o trimestrale, il **20 aprile 2023** scade il termine per la presentazione di detta dichiarazione.

Per le aziende tenute alla presentazione con cadenza mensile, la dichiarazione da presentare entro il 20 aprile andrà compilata in riferimento ai dati del mese di marzo 2022; per quelle tenute alla presentazione con cadenza trimestrale, invece, la dichiarazione sarà relativa al trimestre 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022.

Dichiarazione RAEE – Comunicazione annuale entro il 2 maggio 2023

Gli impianti e i centri di stoccaggio hanno tempo **fino al 2 maggio 2023** per **dichiarare** al Centro di Coordinamento RAEE **i volumi di RAEE gestiti nel corso del 2022**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 49/2014.

La dichiarazione deve essere effettuata accedendo alla **propria area riservata sul portale del Centro di Coordinamento RAEE**.

Albo Gestori Ambientali - Pagamento del diritto annuale entro 2 maggio 2023

Il prossimo 30 aprile 2023 scade anche il termine entro il quale effettuare il versamento relativo al diritto annuale per l'iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali**.

L'importo da versare varia a seconda della categoria e della classe alla quale l'azienda è iscritta all'Albo.

Piano Gestione Solventi - 2 maggio 2023

Per tutte le aziende ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006, entro il 30 aprile 2022 dovranno trasmettere all'Autorità competente il **Piano Gestione Solventi**, in riferimento ai consumi e alle emissioni di solventi dell'anno solare precedente.

Dichiarazione E-PRTR - 2 maggio 2023

Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento CE n. 166/2006, tutte le aziende soggette dovranno presentare la dichiarazione delle emissioni **E-PRTR** (*European Pollutant Release and Transfer Register*) **entro il 30 aprile 2022**. La dichiarazione, che andrà presentata telematicamente all'ISPRA, dovrà tenere conto di tutte le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo e del trasferimento fuori sito di inquinanti tramite acque reflue e/o rifiuti.

Energy Manager - Comunicazione della nomina entro il 2 maggio 2023

Il 3 maggio 2023 è anche il termine ultimo per **comunicare alla FIRE** (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) la nomina dell'**Energy Manager, responsabile per l'uso razionale dell'energia** previsto dalla legge n. 10/1991.

Soggetti interessati sono i soggetti operanti nei **settori industriale, civile, terziario e dei trasporti** che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il **settore industriale** ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori.

Altre due scadenze che tradizionalmente erano fissate al 30 aprile, sono state per quest'anno **posticipate al 10 luglio 2023**.

Si tratta della presentazione:

- del **MUD** (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) e
- della **comunicazione annuale da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) da effettuare al RAEE**, che essendo ora parte del MUD viene di conseguenza posticipata alla stessa data.

Di entrambe le comunicazioni tratteremo in una prossima newsletter.

7.1. DICHIARAZIONE RAEE - Comunicazione annuale entro il 2 maggio

Gli impianti e i centri di stoccaggio hanno tempo **fino al prossimo 2 maggio** (considerato che il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è considerato giorno festivo) per **dichiarare** al Centro di Coordinamento RAEE **i volumi di RAEE gestiti nel corso del 2022**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 49/2014.

La dichiarazione deve essere effettuata accedendo alla **propria area riservata sul portale del Centro di Coordinamento RAEE**.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e consultare il Manuale operativo, cliccare QUI.](#)

7.2. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il 2 maggio - Da effettuare solo in modalità telematica

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di **un diritto annuale d'iscrizione** secondo importi che sono **diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza**.

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe **entro il 2 maggio 2023** (considerato che il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è considerato giorno festivo).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 120/2014, il pagamento dei diritti annuali deve essere eseguito **solo ed esclusivamente in modalità telematica**.

È prevista inoltre la possibilità di **rateizzazione dell'importo complessivo del diritto annuale**: l'importo effettivo corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi **dalla data di iscrizione o di variazione di classe** (articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014).

È possibile effettuare il versamento dei diritti annuali con:

- **qualsiasi carta prepagata** (ad esempio con carta PostePay);
- **qualsiasi carta di credito** su circuito Visa / MasterCard;
- **TelemacoPay su circuito InfoCamere e IConto**;
- **MAV Elettronico Bancario** pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (Poste Italiane e Banco Posta Esclusi);
- **Pago PA**.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce **"Login Imprese"**.

Pagando direttamente on-line tramite l'area riservata **il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.**

Trasporto in contro proprio di rifiuti - Categoria 2-bis

Per le imprese iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la **raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare** nonché le imprese che **trasportano i propri rifiuti pericolosi** (iscritti nella Categoria 2-bis) in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è sempre il 30 aprile 2021 e l'importo da versare è **fissato in euro 50.00**.

Mancato pagamento del diritto annuale

Il **mancato pagamento** del diritto annuale comporta la **sospensione** dell'iscrizione all'Albo, che permane fino a quando non è effettuato tale pagamento (ai sensi dell'art.24, comma 7, del D.M. 120/2014).

Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa. **Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni** (art. 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014).

Ulteriori precisazioni

Le imprese iscritte in più categorie versano l'importo totale del diritto annuale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.

Nel caso di richiesta di **cancellazione dall'Albo** l'impresa è comunque **tenuta al pagamento del diritto annuale** per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell'anno precedente (regolarmente denunciata al registro imprese).

Si ricorda inoltre che, l'iscrizione alle varie categorie dell'Albo deve essere rinnovata **ogni 5 anni**, mentre l'iscrizione per il **trasporto dei propri rifiuti** di cui alla categoria 2-bis (ex procedura semplificata, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) deve essere rinnovata **ogni 10 anni**.

Per gli importi dei diritti annuali in base alla categoria e classe di iscrizione si rimanda al link seguente: <http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-di-iscrizione>.

LINK:

[Per l'importo del diritto annuale dovuto in base alla categoria e classe di iscrizione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'area riservata del sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e procedere al pagamento clicca qui.](#)

7.3. EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) - PIANO GESTIONE SOLVENTI - Da presentare entro il prossimo 2 maggio

Al fine di **limitare le emissioni di solventi organici**, le aziende che effettuano una delle 15 attività di cui alla **Parte II dell'allegato III della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006**, superando le soglie di consumo di solvente stabilite nel medesimo allegato, sono tenute a rispettare specifici valori limite di emissione di **composti organici volatili (COV)** negli scarichi gassosi, nelle emissioni diffuse o nelle emissioni totali.

I gestori dimostrano il rispetto di tali limiti attraverso la redazione annuale del **Piano Gestione Solventi (PGS)** che rappresenta il **bilancio di massa dei solventi utilizzati nei processi produttivi**.

Il piano deve essere **presentato annualmente, entro il 30 aprile**, all'Autorità competente.

Pertanto, tutte le aziende ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006 - **entro il 2 maggio 2023** (considerato che il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è considerato giorno festivo) - dovranno trasmettere all'Autorità Competente il **Piano Gestione Solventi**, in riferimento **ai consumi e alle emissioni di solventi** dell'anno solare precedente.

Regolato dal Testo Unico Ambientale, il piano di gestione dei solventi è un documento integrativo che un'azienda è tenuta a elaborare in caso di svolgimento di **specifiche attività che prevedano l'utilizzo di composti organici volatili (COV)** (quali: verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri

oggetti in legno; verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro; verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina; ecc.).

L'**Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006** indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti al 1° aprile 2001 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.

7.4. EMISSIONI INQUINANTI - DICHIARAZIONE E-PRTR 2021 - Trasmissione dati entro il 2 maggio

Ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006, tutte le aziende soggette dovranno presentare la dichiarazione delle emissioni **E-PRTR** (*European Pollutant Release and Transfer Register*), riferita all'anno 2021, **entro il 2 maggio 2023** (considerato che il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è considerato giorno festivo).

Per lo svolgimento della dichiarazione E-PRTR il principale riferimento normativo è il **D.P.R. n. 157 dell'11 luglio 2011**, che regola l'esecuzione del **Regolamento (CE) n. 166/2006** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un **Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti** e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

La dichiarazione, che andrà **presentata telematicamente all'ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dovrà tenere conto di tutte le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo e del trasferimento fuori sito di inquinanti tramite acque reflue e/o rifiuti.

L'ISPRA avverte che la comunicazione dei dati 2022 **NON** avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale dedicato; l'invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico potrà avverrà solo **mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel**, predisposto a tale scopo.

Pertanto, la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'ISPRA clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(CE\) n. 166/2006 clicca qui.](#)

7.5. ENERGY MANAGER - Comunicazione della nomina entro il prossimo 2 maggio

Il 2 maggio 2023 (considerato che il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è considerato giorno festivo) è il termine ultimo per comunicare alla FIRE (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) la nomina dell'**Energy Manager, responsabile per l'uso razionale dell'energia** previsto dalla legge n. 10/1991.

Soggetti interessati sono i soggetti operanti nei **settori industriale, civile, terziario e dei trasporti** che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il **settore industriale** ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori.

Per i settori terziario e trasporti sono obbligate a tale adempimento le imprese che consumano oltre 1000 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno.

Ad esempio sono tali nel comparto autotrasporto quelle che consumano oltre 1 milione di litri di carburante all'anno; nel comparto dei magazzini frigo quelle che consumano oltre 5 milioni di chilowattori all'anno.

A parte gli obblighi di legge, un energy manager **può essere presente in qualunque realtà per la quale si ravvisi l'utilità di individuare azioni di razionalizzazione negli usi dell'energia**.

La nomina può pertanto essere effettuata anche qualora i consumi siano al di sotto delle soglie di legge, seguendo le stesse procedure previste per la nomina dei soggetti obbligati.

Si ricorda che per i soli soggetti non sottoposti all'obbligo di nomina non si applica la scadenza del 30 aprile per il primo anno, fermo restando l'applicazione della stessa per gli anni successivi.

L'obbligo per i soggetti con consumi oltre la soglia prevista dall'articolo 19 della Legge n. 10 del 1991 è procedere alla nomina **entro il 30 aprile di ciascun anno**.

Se il responsabile nominato (energy manager) dovesse **cambiare durante l'anno** non vi è obbligo o necessità di comunicarlo, si comunicherà il nuovo nome con la nomina dell'anno successivo.

Lo stesso vale per i soggetti che procedono alla nomina volontaria, si potrà comunicare il nuovo nominativo l'anno successivo.

La comunicazione del nominativo dell'Energy Manager va **effettuata esclusivamente on line tramite la piattaforma elettronica del FIRE**, previa registrazione.

Le imprese già accreditate possono invece accedere direttamente alla nomina del proprio responsabile.

Ricordiamo, anzitutto, che la figura dell' **"Energy Manager"** è stata regolamentata con la **Legge 9 gennaio 1991 n. 10** (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*).

Con tale legge viene infatti introdotta la figura del **"Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia"**.

L'energy manager è una figura fondamentale per la promozione dell'uso razionale dell'energia, **tanto nel settore privato quanto in quello pubblico**.

Sono pertanto tenute alla nomina di questa figura **anche le Pubbliche Amministrazioni**.

L'art. 19, comma 1, prevede che **entro il 30 aprile di ogni anno** i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Con la **circolare del 18 dicembre 2014**, la *Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare* del Ministero dello Sviluppo Economico ha **aggiornato le modalità di nomina degli "Energy Manager"**, i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Con questa nuova circolare vengono **aggiornate le modalità di nomina degli "Energy Manager"**. Maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale.

A partire dall'anno 2015 la **Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE)**, che cura la raccolta e la gestione delle nomine degli "Energy Manager" nell'ambito della convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, dovrà provvedere ad informatizzare la procedura per la **gestione delle nomine**.

Ricordiamo infine che l'**inosservanza della disposizione che impone la nomina del tecnico responsabile** per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la **sanzione amministrativa non inferiore a 5.164,00 euro e non superiore a 51.645,00 euro** (art. 34, comma 8, L. n. 10/1991; art. 132, comma 8, D.P.R. n. 380/2001).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma elettronica del FIRE e consultare le guide disponibili clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del 18 dicembre 2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo delle "Linee guida per la nomina dell'energy manager" clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Guida alla nomina dell'energy manager nella Pubblica Amministrazione" clicca qui.](#)

8. COOPERATIVE - Fissati i criteri di assegnazione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezioni straordinarie - Fissate le regole per l'accesso all'Elenco degli ispettori

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con **decreto direttoriale 19 aprile 2023**, disciplina le modalità, i tempi e le procedure:

- a) per l'inserimento dei revisori nell'elenco per lo svolgimento dell'attività di vigilanza straordinaria (Art. 8, del D.Lgs. n. 220/2002),
- b) per l'attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria e per la valutazione dei revisori.

Con apposito ordine di servizio direttoriale è costituita una **Commissione interdivisionale** con il compito di valutare:

- a) il grado di professionalità posseduto dai revisori;
- b) le domande di ammissione all'Elenco degli Ispettori.

Gli incarichi di revisione ordinaria saranno assegnati, previa pianificazione, tramite il sistema di **assegnazione massiva**, gestito informaticamente (art. 4).

Per "**assegnazione massiva**" si intende l'assegnazione in un'unica soluzione di un cospicuo numero di revisioni a tutti i revisori nazionali in maniera paritaria e casuale (art. 2, comma 2, n. 2).

Per poter svolgere **incarichi di ispezione straordinaria**, i revisori devono essere iscritti nell'apposito **Elenco degli Ispettori** presso la Divisione competente per la vigilanza ispettiva della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società (art. 6).

Il presente Decreto sostituisce la direttiva n. 636 del 14 luglio 2015 concernente i criteri e priorità per la pianificazione delle revisioni periodiche degli enti cooperativi, la circolare n. 168353 del 21 settembre 2015 concernente l'attività di revisione e, segnatamente, le modalità di tenuta dell'elenco di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 220/2002.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy e prendere visione del decreto, cliccare QUI.](#)

9. CODICE DEGLI APPALTI - L'imposta di bollo sul contratto sarà modulata sulla base di scaglioni in proporzione al valore dello stesso e non alla dimensione cartolare

Con il nuovo Codice dei contratti pubblicità vengono introdotte **novità anche in materia di imposta di bollo** sui contratti per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'**articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023** prevede che il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, lettera b), con **atto pubblico notarile informatico**, ovvero, **in modalità elettronica**, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di **procedura negoziata** oppure per gli **affidamenti diretti**, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito **scambio di lettere**, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. "*Regolamento eIDAS*").

I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto (comma 1).

Al **comma 10 del citato articolo 18** si stabilisce che con la **Tabella A di cui all'Allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto)** del codice è individuato il **valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.**

Con la medesima Tabella vengono così **sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo** di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

L'Allegato I.4 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Secondo quanto stabilito all'articolo 1 del citato Allegato I.4, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, **è determinato sulla base della Tabella A e precisamente sulla base di scaglioni crescenti** in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.
Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il pagamento dell'imposta ha **natura sostitutiva dell'imposta di bollo** dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, **fatta eccezione per le fatture, note e simili** di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (art. 2).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere **individuare le modalità telematiche di versamento**, diverse dall'apposito contrassegno (art. 3, comma 1, lett. a). D.P.R. n. 642/1972), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale (art. 3).

L'onere dell'imposta è posta a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante viene così liberata del vincolo di solidarietà passiva, ma dovrà in ogni caso vigilare sull'assolvimento quando l'imposta è ancora dovuta, come previsto dal secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972.

Il pagamento **in proporzione al valore e non alla dimensione cartolare del contratto e degli allegati**, eliminerà anche le problematiche interpretative sulla funzione degli allegati, se parte integrante e identificativi delle obbligazioni fra le parti o meno.

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 36/2023 clicca qui.](#)

10. LOTTA AL LAVORO SOMMERSO - Nasce il Comitato Nazionale - Adottati due nuovi decreti

Sono stati pubblicati, sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione Pubblicità legale, due decreti, n. 57 e n. 58, adottati dal Ministero in data 6 aprile 2023

Con il primo provvedimento viene **istituito il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso**, che ha il compito di coordinare e monitorare l'attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025.

Con il secondo provvedimento viene **aggiornato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025**, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Della pubblicazione dei due decreti ne è stato dato avviso con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2023.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per consultare il testo dei due decreti, cliccare QUI.](#)

11. TERZO SETTORE - In arrivo la piattaforma per richiedere il contributo energia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023**, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua **i criteri e le modalità per l'accesso al contributo straordinario** voluto dal Governo per **sostenere gli Enti del Terzo Settore**.

Con un comunicato stampa del 12 aprile scorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che i Ministeri competenti stanno procedendo alla stipula della convenzione con Invitalia S.p.a. a cui sarà delegata la gestione della piattaforma informatica dedicata all'istruttoria delle domande inviate dagli enti per il "**contributo energia**", riservato agli Enti del Terzo Settore dall'articolo 8 del D.L. n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 175/2022 (c.d. Decreto Aiuti ter").

Il decreto individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di **270 milioni di euro per l'anno 2022**, a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, nonché delle ONLUS e degli enti religiosi civilmente riconosciuti e che erogano servizi socio-sanitari e socioassistenziali per persone con disabilità.

Le risorse sono così ripartite:

- a) **120 milioni** a enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- b) **50 milioni** a enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- c) **100 milioni** agli altri enti non rientranti ai punti a) o b).

Per accedere al contributo, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale «SPID» ovvero attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) ovvero la carta nazionale dei servizi (CNS), la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. 8 febbraio 2023, cliccare QUI.](#)

12. RAS - REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Pubblicato il nuovo regolamento

Nell'ambito della riforma dello sport è stato aggiornato il regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La novità arriva dal **Decreto 27 marzo 2023**, che sostituisce quello previgente circa la tenuta, conservazione e gestione del nuovo Registro istituito lo scorso agosto.

Ricordiamo che, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è **attivo dal 31 agosto 2022**.

Con questo nuovo decreto, il **Dipartimento dello Sport**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, approva il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)** ai sensi dell'art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il **Nuovo Regolamento** sostituisce il precedente approvato dallo stesso Dipartimento in data 5 ottobre 2022, al fine di tener conto delle modifiche normative intervenute in questo lasso temporale.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RAS), istituito presso il Dipartimento dello sport, è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve **isciversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo** ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2021.

Da tener presente che il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

L'iscrizione al Registro è anche **presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura**.

Tra le novità del nuovo Regolamento da segnalare l'aggiornamento che ha riguardato le **definizioni** contenute nell'articolo 2.

Nello specifico, viene fatto riferimento agli **"enti sportivi dilettantistici"** e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Con "enti sportivi dilettantistici" si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all'art. 6, D.Lgs. n. 36 del 2021.

Con questo nuovo provvedimento **si amplia la platea soggettiva**.

Devono essere iscritti nel Registro gli **enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva** nonché la **formazione**, la **didattica**, la **preparazione** e l'**assistenza all'attività sportiva dilettantistica**, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati.

Sono iscritti al Registro anche gli **Enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al **Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)** e che esercitano, come attività di interesse generale, l'**organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche**.

Inoltre, è stato eliminato l'obbligo di indicare la **finalità sportiva** dilettantistica **nella denominazione**.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è **tenuto dal Dipartimento per lo Sport**, il quale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 si avvale della **società Sport e Salute S.p.A. per la gestione del Registro** nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro.

Il RAS è **suddiviso in due sezioni**:

- **sezione pubblica**: contiene i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro accessibili e consultabili da tutti;
- **sezione riservata**: contiene ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, ma visibili soltanto all'ente stesso dotato di username e password e anche, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS.

La **domanda di iscrizione** al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Quest'ultimo, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, **con modalità telematica** sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

La **domanda di iscrizione** va inviata attraverso la **piattaforma informatica** accessibile all'indirizzo <https://registro.sportesalute.eu>.

LINK:

[Per prendere visione del decreto del 27 marzo 2023 con l'allegato regolamento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto, cliccare QUI.](#)

13. CERTIFICAZIONE SOA - Le regole per la fruizione dei bonus edilizi - I chiarimenti dell'Agazia delle entrate

L'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. "Decreto Ucraina"), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto che, **ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali** di cui agli **articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei **lavori di importo superiore a 516.000 euro** deve essere **affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA**, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

In merito alla misura che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi, l'affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, l'Agazia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la **circolare n. 10/E del 20 aprile 2023**.

In particolare, viene chiarito che per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata tenendo conto delle seguenti fasi.

1) A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:

- a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
- a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (art. 10-bis, comma 1, D.L. n. 21/2022).

2) A decorrere dal 1° luglio 2023:

- **esclusivamente alle imprese in possesso**, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, **della occorrente certificazione SOA** (art. 10-bis, comma 2, D.L. n. 21/2022).

Pertanto, terminata la fase transitoria, **a decorrere dal 1° luglio 2023**, per poter beneficiare delle previste agevolazioni fiscali previste dagli articoli 119 (Superbonus) e 121 (bonus diversi dal Superbonus) del D.L. n. 34/2020, l'esecuzione dei **lavori di importo superiore a 516.000 euro** deve essere **affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA**.

Nella circolare viene, inoltre, chiarito:

- a) che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l'obbligo della "condizione SOA", occorre tener conto dell'**importo dei lavori al netto dell'Iva**; e
- b) che il limite di 516mila euro deve essere **calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto**.

Ricordiamo che la **certificazione SOA** è un'attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Detta certificazione viene **rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** e attesta che l'impresa è **in possesso di idonei requisiti** in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 10/E/2023, cliccare QUI.](#)

14. CONCESSIONI BALNEARI - NON POSSONO ESSERE RINNOVATE AUTOMATICAMENTE - Arrivata la sentenza della Corte di Giustizia UE - I colpevoli ritardi della nostra politica

Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane **non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente.**

I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse.

È quanto ha sottolineato la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 20 aprile 2023 in merito alla **causa C-348/22** sul tema delle concessioni balneari.

Nella sua sentenza odierna i giudici della Corte di Lussemburgo hanno confermato quanto già chiarito nella loro precedente sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016.

La **Corte di Giustizia Europea**, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite, C-458/14 e C-67/15) ha previsto che la proroga automatica (ed indiscriminata) delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali ad uso ricreativo - **in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati** - si ponga in **aperto contrasto**, sia con la disciplina prevista dall'art. 12, comma 2 della Direttiva n. 2006/123/CE Servizi (c.d. "**Bolkenstein**") del Parlamento e del Consiglio europeo, che con l'art. 49 TFUE e l'art. 56 TFUE in materia di restrizione alla libertà di stabilimento.

La Corte fa riferimento alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (c.d. "**Direttiva Bolkesteir**"). In base a questa direttiva, per l'assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali.

L'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.

Sebbene queste disposizioni, ricorda la Corte di giustizia Ue, siano state recepite nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*), con la L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), all'articolo 1, commi da 675 a 683, ha previsto che le concessioni in essere fossero **prorogate fino al 31 dicembre 2033**, al fine di disporre del tempo necessario allo svolgimento di tutte le attività essenziali per la riforma delle concessioni.

Di recente, con **sentenza del 16 febbraio 2021 n. 1416, il Consiglio di Stato** ha ribadito, nuovamente, il concetto, ricordando che "*la spiaggia è un bene pubblico demaniale*", per ciò tale, inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi ed **è proprio nella limitatezza del numero e dell'estensione di tali beni che trova giustificazione il ricorso a procedure comparative per la loro assegnazione**, così come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, secondo la quale "*l'art. 12 della Dir.2006/123/CE (38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti*" (cfr. CGUE, sent. 14 luglio 2016).

Di conseguenza, afferma il Consiglio di Stato, **qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve ispirarsi alle regole dell'Unione Europea sull'indizione delle gare**, stante l'efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte europea.

Con la sentenza del 20 aprile 2023, la Corte ha dichiarato, **in primo luogo**, che la direttiva 2006/123/CE **si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo**, a prescindere, a tal proposito, dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro.

In **secondo luogo**, il diritto dell'Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione.

È necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili **si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.**

In **terzo luogo**, dall'esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Poiché, da un lato, il fondamento giuridico di un atto deve basarsi sul suo scopo e sul suo contenuto e, dall'altro, la direttiva ha l'obiettivo di **agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento** dei prestatori nonché la **libera circolazione dei servizi**, il Consiglio ha correttamente deliberato a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato.

In **quarto luogo**, l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività **sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva**.

Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, **i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse**.

La sentenza della Corte Europea di giustizia non aggiunge nulla a ciò che era già chiaro per la gestione delle spiagge italiane, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato del 2021 (sentenze n. 17 e 18) e l'approvazione della Legge sulla concorrenza dello scorso anno (L. n. 118/2022).

E' tuttavia amaro constatare che fino ad ora si è solo **perso tempo prezioso in dispute senza fondamento** (lo Stato non è neanche in possesso dei dati per definire quanti chilometri siano in concessione e quanti disponibili !) e **promesse illusorie** facendo vivere gli operatori in una prolungata incertezza, non dando seguito ai decreti attuativi e non indicando ai Comuni la strada per poter eseguire le procedure di selezione nel modo giusto, garantendo da una parte i principi di pubblicità e di partecipazione e, dall'altra, la tutela delle imprese italiane e del valore reale restituito dal loro lavoro a quelle strutture.

E' in gioco un patrimonio del paese: non ci interessano divisioni ideologiche o contrapposizioni politiche, ma solo il destino di un servizio essenziale per il turismo italiano.

LINK:

[Per prendere visione del comunicato stampa n. 61/2023 della Corte di giustizia UE del 20 aprile 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 aprile 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Ordinanza del TAR di Lecce n. 743/2022, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle richieste formulate dal TAR di Lecce, cliccare QUI.](#)

15. IMPIANTI AGRIVOLTAICI - Gli incentivi in un decreto del Ministero dell'Ambiente - Pubblicate le Linee Guida

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la proposta di decreto per **promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi**.

Obiettivo dell'intervento, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è **installare almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026**.

Nello specifico, la misura di investimento del PNRR prevede l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-fotovoltaico che non compromettano l'utilizzo dei campi, ma che contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte.

Il PNRR attribuisce a questo investimento risorse finanziarie pari a quasi un miliardo e cento milioni di euro.

Il Documento del Ministero della Transizione Ecologica – attualmente all'esame della Commissione europea - contiene un **quadro generale sulla produttività agricola**, sui costi energetici e sulla produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Individua le **caratteristiche e requisiti dei sistemi agrivoltaici** e del sistema di Monitoraggio (Parte 2), le **caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici** (Parte 3) e si spinge ad una **analisi dei costi di investimento** degli impianti (Parte 4).

Il decreto ministeriale prevede il **riconoscimento di un incentivo** composto da un contributo in conto capitale **nella misura massima del 40% dei costi ammissibili** e una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete.

Ad essere sostenute saranno in particolare soluzioni costruttive innovative, prevalentemente a struttura verticale e con moduli ad alta efficienza.

Gli **"impianti agrivoltaici"** sono **impianti fotovoltaici** che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili.

Costituiscono possibili **soluzioni virtuose e migliorative** rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici standard.

Per promuovere la realizzazione degli interventi presso il mondo dell'imprenditoria agricola, per l'accesso alle procedure sono previsti **due distinti contingenti di potenza**:

- un primo contingente di 300 MW destinato al solo comparto agricolo per impianti di potenza fino a 1 MW;
- un secondo contingente aperto, invece, anche alle associazioni temporanee di imprese composte da almeno un soggetto del comparto agricolo per impianti di qualsiasi potenza.

Gestore dell'intera misura e dell'accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (GSE).

Sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state pubblicate le **"Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici"**, elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dallo stesso Ministero a cui hanno partecipato: CREA (*Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria*), ENEA (*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*), GSE (*Gestore dei servizi energetici S.p.A.*) ed RSE (*Ricerca sul sistema energetico S.p.A.*).

LINK:

[Per consultare il testo delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cliccare QUI.](#)

16. TRANSIZIONE ECOLOGICA ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI - Stanziati 20 milioni di euro - Proposte dal prossimo 11 maggio

La **Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con decreto direttoriale del 11 aprile 2023**, lancia l'Avviso pubblico, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di *NGEU – Next Generation EU* attraverso i fondi destinati al *PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, Enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi **per promuovere l'innovazione e la progettazione ecocompatibile.**

Nell'ambito del PNRR, l'avviso pubblico rientra nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)", Misura 3 "Industria culturale e creativa 4.0", Investimento 3.3 "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", per cui sono stati **stanziati complessivamente 155 milioni di euro.**

Di questo budget totale, **20 milioni di euro** è la cifra investita per questo secondo avviso pubblico, dedicato nello specifico al Sub-Investimento 3.3.4 "*Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima*", ovvero all'**Azione B2.**

La misura promossa dal Ministero della cultura (Direzione Generale Creatività Contemporanea) viene gestita dall'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia S.p.a.**

La proposta potrà essere presentata **a partire dalle ore 12:00 dell'11 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 12 luglio 2023** esclusivamente attraverso il sito di INVITALIA.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero della cultura e prendere visione dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA e procedere all'inoltro della proposta, cliccare QUI.](#)

17. INCENTIVI ALLA FILIERA DELLA CERAMICA E DEL VETRO ARTISTICO DI MURANO PER L'ANNO 2023 - Domande a partire dal 22 aprile

La **L. n. 234/2021** (*Legge di Bilancio 2022*) ha previsto, all'art. 1, comma 702, ha previsto che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, la istituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

Successivamente, la **L. n. 197/2022** (*Legge di bilancio 2023*) ha poi previsto, all'articolo 1, commi 52 e 53, il rifinanziamento nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023.

In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 197/2022, con il **decreto ministeriale del 10 marzo 2023** è stata dettata la disciplina e fissati i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse previste dall'articolo 1 comma 52 della legge, destinate alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto:

- a. le **imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano** la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.1 "Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro", con sede operativa nell'isola di Murano (comune di Venezia);
- b. le **imprese operanti nel settore della ceramica artistica** la cui attività, è individuata dal codice ATECO 2007 23.41 "Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali", con **sede operativa nell'isola di Murano** (comune di Venezia) (art. 4).

Soggetto gestore è la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono ammissibili all'agevolazione:

- a. le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022;
- b. nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 avvenuta il 16 maggio 2022 sul sito del Ministero ed il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione.

Sono ammissibili a contributo le **sole forniture di gas naturale ed energia elettrica** relative a sedi operative ubicate nell'isola di Murano (Comune di Venezia).

Con il successivo **decreto 20 aprile 2023** sono state definite le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito del Fondo ceramica e vetro artistici di Murano, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo.

Le **conferme delle domande di contributo non soddisfatte in tutto o in parte ai sensi della misura agevolativa di cui al decreto 29 marzo 2022**, per superamento del plafond de minimis, possono essere inviate al Ministero **dal 22 aprile e fino al 18 maggio 2023** tramite PEC all'indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato A**).

Le **nuove domande** possono essere inviate al Ministero **a partire dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023** tramite PEC all'indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato B**).

La domanda dovrà essere **firmata digitalmente** dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa beneficiaria.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

18. RAEE - Bando 2023 per l'erogazione di contributi economici per l'implementazione dei centri di raccolta comunali - Domande entro il prossimo 5 maggio

Il 6 marzo scorso, è stato pubblicato, dal Centro di coordinamento RAEE, il nuovo Bando RAEE finalizzato all'assegnazione dei **finanziamenti per i centri di raccolta comunali messi a disposizione dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) tramite i Sistemi Collettivi**.

Il Bando 2023 si articola in tre Misure.

Misura A - relativa alla realizzazione di opere presso il Centro di Raccolta e/o all'acquisto di beni per l'operatività del Centro di Raccolta, che non siano già stati effettuati al momento della pubblicazione del presente Bando.

Misura B - relativa ad interventi di realizzazione di nuovi Centri di Raccolta in Comuni in cui non ne esista già uno iscritto al portale del Centro di Coordinamento RAEE alla data di pubblicazione del Bando.

Misura C - relativa alla realizzazione di progetti di microraccolta e contestuale comunicazione, non attivati al momento della pubblicazione del presente Bando.

Ogni potenziale candidato potrà presentare una sola domanda di ammissione al contributo e per una sola Misura.

La **dotazione economica complessiva** del presente Bando è pari per il Fondo Infrastrutturazione a **euro 4.297.220,51**, importo totale comprensivo anche degli avanzi dei Bandi precedenti, del Fondo Comunicazione a euro 300.000 e del Fondo Microraccolta a euro 1.000.000.

L'unica modalità di partecipazione al Bando è esclusivamente online.

La domanda deve essere predisposta mediante l'apposita funzionalità disponibile nell'area riservata del portale del Centro di Coordinamento RAEE, a cui si accede con le credenziali fornite dallo stesso CdC RAEE.

Il modello di domanda e tutta la documentazione obbligatoria dovrà essere **compilata e trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 5 maggio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del bando, delle FAQ disponibili e scaricare i vari moduli di domanda, cliccare QUI.](#)

19. RAEE - Bando per l'assegnazione di risorse economiche alla distribuzione - Domande entro il prossimo 30 giugno

Il 26 aprile scorso, è stato pubblicato, dal Centro di coordinamento RAEE, il **Bando dedicato alla distribuzione**, previsto nell'Accordo di Programma che regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione (ex. art. 16, D. Lgs. n. 49/2014) per il triennio 2022 – 2024.

L'avviso è finalizzato all'**assegnazione di risorse economiche** messe a disposizione dai Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), tramite i Sistemi Collettivi, ai rivenditori di AEE che intendono **realizzare campagne e progetti di comunicazione informativi sul tema del corretto conferimento dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** rivolti a consumatori e potenziali consumatori con lo scopo di promuovere azioni destinate a incrementare la raccolta dei rifiuti elettronici.

La **dotazione economica complessiva** per il 2023 è di **150mila euro** e il contributo concesso per ciascuna domanda è pari a un **importo massimo di 25mila euro**.

Sono ammessi a presentare le domande i distributori che alla data di pubblicazione del bando:

- hanno un luogo di raggruppamento iscritto al Portale del Centro di Coordinamento RAEE;
- non hanno un luogo di raggruppamento iscritto, ma indicano a quale luogo iscritto fanno riferimento per la gestione dei RAEE o a quale Centro di raccolta iscritto fanno riferimento per la consegna dei RAEE ritirati ai consumatori.

La domanda di ammissione al contributo, completa di tutti gli allegati previsti, deve essere trasmessa esclusivamente tramite e-mail, all'indirizzo bando@cdcraee.it **entro e non oltre le ore 12:00 del 30 giugno 2023**.

Eventuali richieste che perverranno con modalità differenti o oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Farà fede per tale rilevazione l'orario indicato sulla mail ricevuta dal Centro di Coordinamento RAEE.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del bando e scaricare il modulo di domanda, cliccare QUI.](#)

20. BONUS VISTA - Fissati criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo - Piattaforma aperta dal prossimo 5 maggio

Con due anni di ritardo, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Decreto del Ministero della salute 21 ottobre 2022 (<https://www.bonusvista.it/home/assets/dm-bonus-vista.pdf>), recante "Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista»".

Ricordiamo infatti che il "**Fondo per la tutela della vista**" è stato introdotto dall'art. 1, commi 437-439, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), al fine di sostenere le fasce economicamente più deboli della popolazione facilitando l'acquisto di nuovi e più idonei strumenti di correzione visiva.

Il contributo dispone di un **fondo di 15 milioni di euro, per il triennio 2021-2023**, ovvero 5 milioni di euro ogni anno.

Il "bonus vista" è un **contributo una tantum di 50 euro** per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.

Vale per gli acquisti sostenuti **a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023** e si rivolge alle famiglie **con ISEE pari o inferiore a 10.000 euro**.

Con questo bonus si possono acquistare:

- **occhiali da vista** (quindi con lenti correttive);
- **lenti a contatto correttive**.

Due sono le modalità del Bonus:

- **Voucher:** sarà emesso contestualmente alla domanda online, in formato digitale e con un QR Code, che sarà immediatamente spendibile, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'emissione;
- **Rimborso:** sarà accreditato sulle coordinate Iban fornite dall'utente, al momento della registrazione sulla piattaforma, previa presentazione della copia della fattura e della documentazione richiesta.

Il contributo può essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene.

Il buono in parola deve essere utilizzato entro trenta giorni da quando viene generato; trascorso tale tempo, viene automaticamente annullato. E', però, possibile l'emissione di un altro buono.

Gli esercenti che vogliono accreditare la propria attività commerciale possono effettuare la registrazione sull'apposita piattaforma già a decorrere dal 20 aprile 2023.

I beneficiari potranno richiedere il "Bonus Vista" - registrandosi sull'apposita piattaforma del Ministero della salute - **a partire dalle ore 12:00 del 5 maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023**, sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato.

Ricordiamo che per poter accedere alla piattaforma, bisognerà essere in possesso dello SPID, della CIE (Carta d'Identità Elettronica) o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 21 ottobre 2022, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere alla registrazione, cliccare QUI.](#)

21. BONUS TENDE DA SOLE 2023 - Beneficiari e requisiti

Tra tutti i Bonus ancora attivi troviamo anche il **Bonus tende da sole** che è stato rinnovato, dalla L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), sia per il 2023 che per il 2024.

L'agevolazione - che rientra nei lavori dell'Ecobonus al 50% e del Superbonus 110% - consiste in una **detrazione fiscale pari al 50%**, fino ad un valore massimo di 60.000 euro, sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di impianti di schermatura dai raggi solari, le spese di rimozione di eventuali impianti già esistenti e opere accessorie.

L'importo viene suddiviso in rate per 10 anni.

I criteri e i requisiti per ottenere il bonus per le schermature solari sono stabiliti dall'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica – **ENEA**.

Secondo quanto riepilogato dall'ENEA, è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall'allegato M al D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006.

L'agevolazione fiscale riguarda, dunque, **tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne o esterne**.

In particolare, le tende da sole che rientrano nell'agevolazione sono di **due tipi**:

- **Schermature solari**, come veneziane, tende a rullo, tenda da sole, tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti;
- **Chiusure oscuranti**, come persiane, avvolgibili e tapparelle, con certificazione UE, che possono essere combinate con vetrate o essere autonome.

Sono incluse nell'agevolazione anche le **zanzariere**, ma solo quelle con un valore del fattore di trasmissione solare totale, collegato con la superficie vetrata protetta, inferiore o uguale a 0,35.

Sono escluse dal Bonus, invece, le sostituzioni e le installazioni dei singoli componenti (come accessori, motorino elettrici, etc.) e le riparazioni.

Gli **impianti di schermatura dai raggi solari** devono essere definitivi e integrati nelle pareti dell'edificio e devono essere posti a protezione di finestre e portefinestre, all'interno o all'esterno del vetro.

L'orientamento permesso è verso sud-est, sud-ovest o sud. Sono esclusi, quindi, nord, nord-est e nord-ovest, perché non esposti direttamente al sole.

È essenziale che venga utilizzato il materiale che soddisfa i requisiti **standard fissati dall'Unione Europea**.

Per poter richiedere il Bonus, occorrerà andare nella sezione **Detrazione fiscali**, sul sito dell'ENEA. La comunicazione va fatta **entro 90 giorni** dal completamento dell'installazione o delle prove ingegneristiche.

LINK:

[Per consultare il vademecum predisposto dall'ENEA, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione "Detrazioni fiscali" del sito dell'ENEA, cliccare QUI.](#)

22. AGENZIA DELLE ENTRATE - Semplificato l'iter per richiedere e ottenere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi online

Con **provvedimento n. 130859/2023 del 17 aprile 2023** l'Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l'utilizzo dei **servizi on line** dell'Agenzia delle Entrate da parte dei **rappresentanti legali** e delle **persone di fiducia**.

Con questo nuovo provvedimento del 17 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha **semplificato l'iter procedimentale per richiedere e ottenere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi on line** dell'Agenzia stessa da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia, al fine di agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi on line per i contribuenti con difficoltà nell'utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche.

Al provvedimento è allegato un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line per le persone di fiducia.

Tra le principali novità si segnala, innanzitutto, la possibilità che l'istanza sia presentata dall'interessato mediante una specifica **funzionalità web disponibile** all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate **a decorrere dal 20 aprile 2023**, che sostituisce l'invio del modulo attraverso il servizio on line "Consegna documenti e istanze", previsto dal provvedimento n. 173217. Inoltre, l'istanza può essere presentata anche tramite il **servizio on line di videochiamata**.

Infine, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell'interesse di un altro soggetto, il provvedimento precisa che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo all'interessato.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 130859/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento, cliccare QUI.](#)

23. GREEN DEAL - Sovvenzioni fino a 20 milioni per la produzione di idrogeno rinnovabile

La **Commissione europea** ha approvato un **regime italiano da 450 milioni di euro a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile** per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.

La misura è in sintonia con l'obiettivo di garantire lo sviluppo di tecnologie così come previsto nel PNRR, precisamente nella componente 2 "*Energia rinnovabile, idrogeno, reti e mobilità sostenibile*". I progetti saranno selezionati mediante procedura di gara aperta e competitiva.

Il sostegno pubblico consisterà in sovvenzioni dirette a copertura dei costi d'investimento; **l'importo massimo di aiuto per progetto sarà di 20 milioni di euro**.

La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare:

1. l'aiuto sarà concesso in base a un regime comprensivo di stime di volume e dotazione;
2. l'importo dell'aiuto sarà determinato mediante procedura di gara competitiva aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria;
3. l'aiuto **sarà concesso prima del 31 dicembre 2025**.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

24. SUPERBONUS - Dossier della Camera aggiornato al decreto cessioni

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 16 aprile 2023 della Legge n. 28 del 11 aprile 2023, di conversione del D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 (c.d. "Decreto Cessioni"), **la Camera dei deputati ha aggiornato il dossier ufficiale sul Superbonus edilizio.**

Il dossier parte dall'inquadramento della misura agevolativa, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") ma più volte modificato da interventi legislativi successivi e da ultimo dal D.L. n. 11/2023, che ha rivisto completamente il meccanismo delle opzioni alternative (cessione del credito e sconto in fattura) oltre a prorogare la possibilità di fruire del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.

Il documento fornisce specifiche complete su:

- termini e aliquote di detrazione;
- interventi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate;
- interventi agevolabili, suddivisi in:
 - *interventi trainanti di efficientamento energetico;*
 - *interventi trainanti antisismici e di riduzione del rischio sismico;*
 - *interventi trainati;*
 - *disciplina comune*
 - *interventi a supporto della liquidità delle imprese edilizie;*
- soggetti beneficiari;
- condizioni per il riconoscimento del superbonus e quadro sanzionatorio per i professionisti;
- limiti di spesa ammessi alla detrazione e decadenza del beneficio fiscale;
- cessione del credito e responsabilità dei cessionari.

LINK:

[Per consultare il testo del dossier aggiornato, cliccare QUI.](#)

25. AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTROLLO AUTOMATICO E FORMALE - Ampliamento dei piani di rateazione - Pronto il nuovo servizio di calcolo

L'Agenzia delle entrate rende noto che è disponibile il nuovo **servizio di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute** a seguito dei controlli automatizzati e formali.

Il servizio è stato pensato per agevolare i contribuenti che intendono avvalersi dell'estensione del piano di rateazione già in corso, **fino a un massimo di 20 rate trimestrali**, prevista dall'art. 1, comma 159 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

La nuova disposizione di fatto ha superato il precedente dettato normativo che autorizzava il numero massimo di rate rispetto all'importo dovuto (otto rate trimestrali di pari importo fino a 5 mila euro, ovvero, se superiori, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo).

Il neo applicativo si affianca, senza sostituirsi, a quello già esistente "Controllo automatico e formale - calcolo delle rate".

Accedendo al servizio, i contribuenti potranno **calcolare le scadenze, gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, oltre a stampare i modelli F24 per i versamenti.**

Gli utenti potranno scegliere:

- "**Predisposizione di un nuovo piano di rateazione**", se hanno ricevuto una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni e intendono predisporre un piano di pagamento rateale, oppure
- "**Rimodulazione di un piano di rateazione già in corso**", nel caso in cui vogliono modificare la durata (e quindi il numero di rate residuo) di un piano di rateazione già in corso.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al servizio, cliccare QUI.](#)

26. GOLDEN POWER - SISTEMI DI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - Evoluzione del quadro normativo e profili operativi - Circolare di ASSONIME

ASSONIME, con la **circolare n. 11/2023** commenta la disciplina sui poteri speciali dello Stato nei settori di rilevanza strategica (cd. *Golden power*), prevista nel D.L. n. 21/2012, convertito dalla L. n. 56/2012, e oggetto di ripetuti interventi di modifica, da ultimo con il D.L. n. 21/2022 (artt. 24 e ss.), convertito dalla L. n. 51/2022, che ne ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione, e con il D.L. n. 187/2022, convertito dalla L. n. 10/2023, che ha esteso alcune misure di politica industriale al sostegno delle imprese nei cui confronti tali poteri sono stati esercitati.

La circolare ricostruisce il complesso quadro normativo, che si articola tra norme primarie stratificate negli anni e norme secondarie di attuazione, e ne descrive l'ambito di applicazione, con particolare riferimento alla definizione dei settori strategici.

La circolare analizza poi gli obblighi di notifica a carico delle imprese, con i relativi presupposti, e l'impatto sulle stesse dell'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, inclusi i profili relativi alla possibilità di pre-notifica, di sindacato giurisdizionale e di accesso a misure di sostegno economico.

La disciplina sul *golden power* appare nel suo complesso adeguata e anche l'intervento del Governo è stato ad oggi piuttosto equilibrato. Essa presenta però alcune criticità applicative che pesano sulla vita delle imprese e che potrebbero essere affrontate con l'elaborazione di linee guida da parte dell'Amministrazione senza bisogno di ulteriori interventi normativi.

LINK:

[Per maggiori dettagli sui contenuti della circolare, cliccare QUI.](#)

27. VIVERE IN CONDOMINIO - Casi e risposte pratiche - La guida del Notariato e ANACI

"**Vivere in condominio – Casi e risposte pratiche**" è il manuale realizzato dal Consiglio nazionale del notariato con l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (ANACI) e 14 associazioni di consumatori.

Obiettivo del documento, che arriva a dieci anni dall'entrata in vigore della legge che ha riformato la disciplina condominiale (legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore a giugno 2013), è offrire un orientamento ai cittadini, facendo il punto sulla situazione attuale e sulla giurisprudenza che si è sviluppata nel tempo.

Oltre a illustrare le regole di funzionamento del condominio e dell'assemblea, i compiti dell'amministratore di condominio, nonché l'utilizzo delle parti comuni, sono elencati una serie di casi che forniscono risposte certe alle questioni più frequenti.

Vengono inoltre forniti spunti operativi da osservare in occasione della compravendita di un immobile facente parte di un condominio.

LINK:

[Per consultare il testo del documento, cliccare QUI.](#)

28. IL GARANTE PRIVACY SU PUBBLICITA' INGANNEVOLE, SITI WEB DELLA P.A. E ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI

Nella **newsletter n. 502 del 17 aprile 2023**, l'Autorità ha affrontato le questioni inerenti all'uso di modalità ingannevoli da parte di una digital company, alla privacy dei siti web della Pubblica Amministrazione e all'invio telematico dei dati sugli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Inflitta una sanzione da 300mila euro ad una società che offre servizi di digital marketing per aver **trattato in modo illecito dati personali a fini di marketing**.

Comminata una sanzione di 50mila euro all'ASL di Bari, per aver **diffuso informazioni sullo stato di salute di centinaia di interessati all'interno di una sezione del sito istituzionale**, denominata "Parlano bene di noi", e dedicata a raccogliere gli elogi ricevuti da utenti e associazioni.

Lo scopo era quello di informare sul miglioramento dei rapporti con i cittadini, ma nei documenti consultabili on line erano presenti dati anagrafici e di contatto degli assistiti e numerose informazioni relative allo stato di salute dei soggetti che avevano presentato l'elogio.

In alcuni elogi pubblicati, i riferimenti erano stati cancellati, in modo approssimativo, con il tratto di un pennarello nero, che non impediva di leggere le parti oscurate e da cui era possibile identificare gli autori.

Il Garante Privacy, infine, si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze riguardante **l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ai fini della richiesta di detrazione nella dichiarazione dei redditi precompilata: il testo del decreto recepisce infatti le indicazioni fornite dall'Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Ministero, volte a garantire il rispetto della protezione dei dati personali trattati.

LINK:

[Per accedere alla consultazione della newsletter n. 502/2023, cliccare QUI.](#)

29. PENSIONI - NUOVO LIMITE DI IMPIGNORABILITA' - Le indicazioni applicative dell'INPS

L'articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. "Decreto Aiuti bis"), inserito, in sede di conversione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022), ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al **settimo comma dell'articolo 545 del Codice di procedura civile**, prevedendo che: *"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza **non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro**. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge"*.

In relazione a tale disposto normativo, l'INPS ha emanato la **circolare n. 38 del 3 aprile 2023**, con la quale fornisce alcune indicazioni applicative.

Le novità introdotte dal citato D.L. n. 115/2022 si pongono su due piani:

- è stato **rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni** collegato all'ammontare dell'assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale;
- è stato **previsto il limite minimo di 1.000 euro**.

Il previgente testo dell'articolo 545 del C.p.c. fissava come limite di impignorabilità, l'importo corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà.

L'importo dell'assegno sociale per il 2022 ed il 2023 ammontava, rispettivamente, ad euro 469,03 ed a euro 503,27, per tredici mensilità.

Il nuovo limite di impignorabilità **ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022**, data di entrata in vigore della citata legge n. 142 del 2022, sui procedimenti esecutivi "pendenti", ovvero per quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell'articolo 543 del C.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all'INPS, nella qualità di terzo esecutato, l'ordinanza di assegnazione somme, che è l'atto finale dell'esecuzione forzata.

La novità normativa in esame non viene applicata alle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell'ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l'INPS dovrà, in quanto terzo debitore esecutato, attuare le disposizioni ivi previste.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 38/2023, cliccare QUI.](#)

30. CODICE FISCALE PER STRANIERI - Dall'Agenzia delle entrate una mini guida in 17 lingue

L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale **la mini guida in 17 lingue** con le istruzioni per richiedere il codice fiscale da parte di cittadini stranieri (Paesi extra europei) e comunitari (Paesi europei).

Ai cittadini stranieri (Paesi extra UE) che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito:

- ✓ dallo **Sportello unico per l'Immigrazione**, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all'ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare;
- ✓ dalla **Questura**, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.

Lo **Sportello unico per l'immigrazione** attribuisce un **codice fiscale numerico provvisorio**. Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri).

Chi si rivolge alla **Questura** per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo.

I **cittadini comunitari** (Paesi UE) che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il **modello AA4/8** a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per consultare la guida nelle 17 lingue disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

31. "VALE LA PENA" - Il direttore dell'Agenzia delle entrate spiega il fisco in diretta web

Sarà ospite fisso di "**Vale la pena**", la prima trasmissione radiofonica **dedicata al mondo del fisco** per le nuove generazioni (e non), in onda su **Voicebookradio.com**.

A spiegare il fisco, con parole semplici e con esempi concreti, a giovani e non più giovani, è il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in diretta **web**, nel corso della **nuova trasmissione "Vale la pena" in onda ogni venerdì, dalle ore 10:00 alle 10:30, a partire dal 21 aprile 2023, su Voicebookradio.com**.

Il direttore, **ospite fisso dello spazio dedicato al fisco**, risponderà, in diretta, alle domande di studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

A condurre è l'autrice e *speaker* dell'emittente radiofonica Carlotta Valitutti.

Per intervenire in diretta basta scrivere a voicebookradio.com@gmail.com.

Le puntate possono essere ascoltate, oltre che alla radio, anche scaricando l'app gratuita (Voicebookradio.com), disponibile su Android e Ios.
E se la diretta è persa, è disponibile il *podcast* della puntata su Voicebookradio.com.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

32. CORTE DI CASSAZIONE - Legittimo il licenziamento per chi si fa timbrare il badge dal collega

E' **grave** la **condotta** del dipendente pubblico che, in maniera truffaldina, consegna al collega il tesserino attestante la propria presenza in azienda, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non ha raggiunto il luogo di lavoro.

Va inoltre considerata **irrelevante la durata dell'assenza** del lavoratore laddove la **ripetizione della condotta**, tutt'altro che episodica, ne connota la gravità, giustificandone la **sanzione espulsiva**.

E' quanto emerge dall'**ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, n. 10239, pubblicata il 18 aprile 2023**, chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso di un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato quanto deciso in precedenza dal Tribunale di Taranto.

La Corte di appello di Lecce confermava la legittimità del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente al quale era stato **contestato l'uso distorto del rilevatore delle presenze e del badge personale** che, in base ad un ordine di servizio, doveva necessariamente essere eseguito personalmente dai lavoratori all'interno dell'azienda e non da parte di terzi compiacenti come avvenuto nel caso di specie.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto prive di pregio le argomentazioni poste a fondamento del ricorso in quanto "*è oggettivamente grave la condotta di chi in maniera truffaldina consegna ad altri il tesserino attestante la sua presenza in azienda, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non aveva raggiunto il luogo di lavoro*", e hanno aggiunto che "*correttamente la Corte di merito ha sottolineato l'irrelevanza in sé della durata dell'assenza ed ha evidenziato che la ripetizione della condotta, tutt'altro che episodica, ne connota la gravità e giustifica la sanzione irrogata*".

LINK:

[Per consultare il testo dell'Ordinanza n. 10239/2023, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI - PRONTE LE ISTRUZIONI AGGIORNATE

L'Agenzia delle entrate, con un **comunicato stampa del 28 marzo scorso**, ha reso noto che sono disponibili le linee guida per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l'interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia.

Con la **circolare n. 7/E del 28 marzo 2023** vengono forniti nuovi chiarimenti alla luce dell'esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare 25/E del 1° giugno 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell'istituto.

Oltre a spiegare gli effetti delle recenti modifiche, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai documenti da allegare, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 7/2023, cliccare QUI.](#)

2) ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RIPARTITI OLTRE 22 MILIONI DI EURO - EROGATO IL FONDO DI PROTEZIONE CIVILE

Nel Comunicato del 19 aprile 2023, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha reso noto che è stato dato il via libera in Conferenza Unificata all'intesa per la ripartizione del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il finanziamento, che ammonta ad oltre 22 milioni di euro per il 2023, sarà ripartito tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, Calabria, Sardegna, Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

Nello stesso comunicato viene, inoltre, reso noto che è stato espresso parere favorevole dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella Conferenza Unificata del 19 aprile 2023 per il rifinanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo di Protezione Civile.

Il Fondo viene erogato al fine di potenziare il sistema di Protezione Civile delle Regioni e degli Enti locali ed intervenire direttamente per fronteggiare le esigenze più urgenti.

LINK:

[Per Consultare la tabella delle ripartizioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per Consultare la tabella del fondo regionale di protezione civile, cliccare QUI.](#)

3) OCCHIO ALLE TRUFFE ABUSIVISMO FINANZIARIO - LA CONSOB OSCURA 4 SITI INTERNET ABUSIVI

Con un comunicato stampa del 20 aprile 2023, la CONSOB ha reso noto di aver ordinato l'oscuramento di 4 nuovi siti *web* che offrono abusivamente servizi finanziari.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dall'art. 36, comma 2-terdecies del D.L. n. 58/2019 (c.d. "Decreto crescita"), convertito dalla L. n. 34/2019, in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività *Internet* di inibire l'accesso dall'Italia ai siti *web* tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Questi i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

- **AMA Business Solutions Ltd** (sito *internet* <https://solidxm.com> e relative pagine <https://register.solidxm.com> e <https://portal.solidxm.com>);

- **Pelliron Universal Inc.** (sito *internet* <https://pelliron.com> e relativa pagina <https://pa.pelliron.com>);

- **Mortiz Ltd e FXALTA LTD** (sito *internet* www.fxalta.com);

- **New Finance LLC e NEWFX Ltd** (sito *internet* www.newfxtrading.com).

Sale, così, a 879 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi.

LINK:

[Per Consultare il testo del comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

4) SEMPLIFICAZIONE NORMATIA - La CONSOB RACCOGLIE IN UN UNICO DOCUMENTO LE COMUNICAZIONI SULLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROSPETTI INFORMATIVI

La CONSOB, nell'ottica di razionalizzare le precedenti comunicazioni e raccomandazioni in materia di prospetto, ha pubblicato, con avviso del 31 marzo 2023, in un unico documento tali precedenti comunicazioni e raccomandazioni.

Dopo l'ultimo intervento regolamentare dell'agosto 2022 la CONSOB ha attuato uno sfoltoimento e un riordino delle sue comunicazioni succedutesi nel tempo, raccogliendole in un unico documento, che fornisce il quadro d'insieme aggiornato ed elimina le ridondanze dovute alla stratificazione delle regole nel corso degli anni.

Il presente documento contiene la rassegna delle comunicazioni CONSOB in materia di prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli.

LINK:

[Per prendere direttamente visione del documento unico elaborato dalla CONSOB, cliccare QUI.](#)

5) DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2023 ONLINE DAL 2 MAGGIO

Con un comunicato stampa del 18 aprile scorso, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che dal pomeriggio di martedì 2 maggio sarà possibile consultare le dichiarazioni precompilate dalla stessa Agenzia delle Entrate.

A partire da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con **provvedimento n. 131884/2023 del 18 aprile 2023.**

La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l'applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.

Le dichiarazioni quest'anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia *online* che in *videocall*.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 131884/2023 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

6) DISPONIBILE L'ELENCO PROVVISORIO DELLE ONLUS CHE HANNO CHIESTO DI BENEFICIARE DEL 5 PER MILLE 2023

È pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle entrate, l'elenco provvisorio delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022).

Una versione aggiornata dell'elenco delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 corretta da eventuali errori anagrafici, verrà pubblicata **entro il 10 maggio 2023**.

Entro il 2 maggio 2023 il legale rappresentante dell'ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione di tali errori alla **Direzione Regionale dell'Agenzia territorialmente competente**.

Per agevolare la consultazione degli elenchi è **disponibile un motore di ricerca**.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e procedere alla consultazione dell'elenco, cliccare QUI.](#)

7) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - INCONTRO PUBBLICO DEDICATO AI REQUISITI DI INTEROPERABILITA' DELLE PIATTAFORME POSTICIPATO AL PROSSIMO 4 MAGGIO

Il 20 aprile scorso si è svolto un primo confronto pubblico organizzato dall'**Agenzia per l'Italia digitale** (AgID), in collaborazione con l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** (ANAC) e **Dipartimento per la Trasformazione Digitale**, sulla definizione delle regole tecniche a cui dovranno adeguarsi le piattaforme di e-procurement.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 26, D.Lgs. n. 36/2023) affida, infatti, ad AgID, d'intesa con ANAC e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, la stesura del documento contenente i requisiti tecnici nonché le modalità di certificazione delle piattaforme.

Il prossimo appuntamento, inizialmente previsto per il 26 aprile, si terrà il **4 maggio 2023 alle ore 15:00**.

La sessione sarà dedicata al confronto sui requisiti di interoperabilità tra le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali abilitanti.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'AgID e procedere alla registrazione per la partecipazione, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 17 al 28 Aprile 2023)**

1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 5 aprile 2023: Modifiche al decreto 9 luglio 2013, recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada». (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'interno - Decreto 3 marzo 2023: Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Direttiva 7 febbraio 2023: Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 20 febbraio 2023, n. 40: Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 12 aprile 2023: Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Legge 21 aprile 2023, n. 41: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 13/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

7) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 23 febbraio 2023: Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

9) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 26 gennaio 2023, n. 45: Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 10 marzo 2023: Condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 10 marzo 2023: Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di

industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)